

TI_GERICHTE TI-97635 vom 25. April 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-04-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-97635

FR: TI_GERICHTE TI-97635 du 25 avril 2003

IT: TI_GERICHTE TI-97635 del 25 aprile 2003

Erwägungen

E. 1

_____ sostiene che il Procuratore pubblico omettendo di constatare il decorso del termine di prescrizione "benché la questione sia stata sollevata più volte e peraltro sia manifesta nei suoi effetti giuridici", sarebbe incorso nella denegata giustizia. In particolare, l'azione penale sarebbe prescritta per tutti i reati oggetto della promozione dell'accusa 2.3.2000 ed inoltre non potrebbe entrare in linea di conto il reato di riciclaggio, in quanto i reati a monte, all'epoca dei fatti incriminati, erano qualificati come delitti e non come crimini.

Va innanzitutto rilevato che si ha denegata giustizia quando l'autorità alla quale compete l'emanazione di una decisione o l'impulso in un procedimento, semplicemente non vi pone mano oppure quando, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze, ritenuto che il lamentato ritardo non sia compatibile con le esigenze processuali, segnatamente con i bisogni dell'istruttoria, con la complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate, nonché, ma in minor misura, con l'aggravio di pratiche pendenti (REP. 1998. p. 350, con riferimento a DTF 107 Ib 160).

L'obiezione sollevata dal reclamante in merito al decorso del termine di prescrizione non può essere considerata sufficientemente motivata, né del resto è compito di questo giudice rinvenire nel voluminoso incarto eventuali richieste del reclamante al Procuratore pubblico sulla questione, rispettivamente documenti o atti istruttori idonei a chiarire la situazione. Non è quindi possibile accertare l'asserita decorrenza del termine di prescrizione.

E. 2

Nella misura in cui il reclamo è volto a censurare la mancata completazione da parte del magistrato inquirente della promozione dell'accusa 2 marzo 2000 e dell'estensione dell'accusa 26 settembre 2001, esso risulta superato, e quindi privo di oggetto. Come detto, la questione è già stata oggetto di una precedente decisione di questo ufficio, (2 novembre 2002, inc. GIAR 849.1999.5).

E. 3

In termini generali per l'assunzione di prove proposte dalle parti nel corso dell'inchiesta valgono i seguenti principi.

a)

Gli art. 60 cpv. 1 (per la difesa) e 79 cpv. 1 CPP (per la parte civile), stabiliscono la facoltà di proporre in ogni tempo nel corso delle indagini di pertinenza del magistrato inquirente. Di massima, il Procuratore pubblico è tenuto a pronunciarsi in merito solo a conclusione dell'istruzione formale nel contesto di quanto disposto dall'art. 196 CPP (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del Codice di procedura penale del 20 marzo

1991, pag. 81, ad art. 58 ter risp. 61 bis del disegno di legge, per il rinvio del commento all'art. 58 quinquies risp. 61 quater del disegno di legge e all'art. 63 ter risp. 69 del disegno di legge: cfr. decisione 9 giugno 1995 in re F.M., GIAR 1093.93.10, e riferimenti), ma in presenza di anticipata decisione del magistrato inquirente è dato reclamo nelle vie ordinarie stabilite dagli art. 280 ss. CPP, ritenuto tuttavia che non potranno poi più trovare udienza in sede di deposito degli atti, a norma del citato art. 196 cpv. 1 CPP, complementi di prova in precedenza decisi e definitivamente respinti, per quanto concerneva necessità e contenuti dell'inchiesta (cfr. sentenze 15 luglio 1991 in re F.B., CRP 144/91, e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91; decisione 3 novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve nuove emergenze (v. decisione 17 agosto 1994 in re A.A., GIAR 209.94.12).

b)

I principi in base dei quali si deve determinare se la prova debba essere assunta, sono identici sia che la decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia che avvenga alla conclusione della stessa (e nel termine del deposito degli atti).

"Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell'istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l'accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell'istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest'ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell'art. 189 CPP, inteso appunto tra l'altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l'accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del fair trial ai sensi dell'art.

E. 6

In conclusione, nella misura in cui, per quanto non divenuto privo di oggetto, è ricevibile e motivato il reclamo merita accoglimento per l'audizione di _____ (consid. 4 ad 5), per l'acquisizione della documentazione relativa alla _____ o _____ dalla Banca _____ (consid. 4 ad 10 f) e per quella delle dichiarazioni di scarico e/o benessere rilasciate da _____ in relazione alle operazioni effettuate sui conti presso le succursali _____ e _____ della Banca _____ nella misura in cui non già manifestamente agli atti (consid. 4 ad 10 h), mentre per il rimanente è respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), con seguito di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli articoli di legge menzionati,

decide

1. Il reclamo, nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, è accolto limitatamente all'audizione di _____, all'acquisizione della documentazione relativa alla _____ o _____ dalla Banca _____ e all'acquisizione, nella misura in cui non manifestamente agli atti, delle dichiarazioni di scarico e/o benessere rilasciate da _____ in relazione alle operazioni sui conti presso le succursali _____ e _____ della Banca _____; le altre richieste di prova sono respinte.

2. La tassa di giustizia, fissata in fr. 400.00 è a carico del reclamante per fr. 300.00, senza assegnazione di ripetibili per prevalente soccombenza.

3. La presente decisione è definitiva.

Intimazione a:

giudice Ursula Züblin

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.